

VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

OGGETTO: *Selezione pubblica per titoli o prova d'esame per il conferimento di incarichi a tempo determinato a posti di Collaboratore professionale sanitario cat. D – tecnico di radiologia medica indetto in forma congiunta tra le Aziende sanitarie area vasta nord Emilia-Romagna(AVEN). Del. 648 del 15/06/2021 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (Azienda capofila).*

Quindi, prende atto che per la valutazione dei titoli, la commissione dispone di 30 punti così ripartiti:

- un massimo di 15 punti per titoli di carriera
- un massimo di 6 punti per titoli accademici e di studio
- un massimo di punti 6 per curriculum formativo e professionale
- un massimo di 3 punti per Pubblicazioni e titoli scientifici.

e determina i seguenti:

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI dei candidati:

Nella valutazione dei titoli di carriera:

- i periodi di servizio omogenei sono cumulabili;
- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a giorni 15;
- in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
- i servizi in corso saranno valutati fino alla data di rilascio del documento;
- qualora la documentazione non riporti il giorno o il mese di inizio e/o cessazione del servizio, sarà valutato come prestato a decorrere dall'ultimo giorno del mese indicato o dall'ultimo mese dell'anno indicato, fino al primo giorno del mese indicato al primo mese dell'anno indicato;
- il servizio non di ruolo prestato presso Pubbliche Amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario o di precario o similari, ed il servizio di cui al 7° comma dell'art. unico del D.L. 23.12.78, n. 817 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19.02.79, n. 54 sono equiparati al servizio di ruolo;
- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 22 – Legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni;

- i servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'art. 4, commi 12 e 13 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli artt. 25 e 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
- i servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza;
- il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza;
- il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione Europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735;
- il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della Legge 10 luglio 1970, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.

Nella valutazione delle pubblicazioni:

- il punteggio assegnato deve essere adeguatamente motivato in relazione all'originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori;
- non possono essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato.

La Commissione deve, peraltro, dare accurata ponderazione ai seguenti parametri:

- a) data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
- b) che le pubblicazioni contengano mere esposizioni dei dati e di casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

Nella valutazione del curriculum formativo e professionale:

- saranno prese in considerazione le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli obbligatori, o comunque non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale di conferire;
- i servizi prestati presso strutture private non verranno valutati.

NON saranno altresì valutati:

- i titoli di studio o di carriera che costituiscono requisito di ammissibilità alla selezione, salvo precisazioni successive in sede di determinazione dei criteri specifici di valutazione dei titoli;

- i titoli rilasciati da autorità non competenti;
- i titoli prodotti in difformità da quanto stabilito nel bando di selezione;
- le idoneità conseguite in procedure concorsuali per il conseguimento della posizione funzionale oggetto della presente Selezione o di posizioni funzionali inferiori;
- certificati laudativi, attestati di plauso, voti di corsi o concorsi nonché di titoli di studio o abilitazione all'esercizio professionale;
- frequenza volontaria, tirocinio e stage effettuate presso enti pubblici e/o privati anche se svolti nella stessa qualifica professionale;
- gli eventi formativi in qualità di uditore in quanto oggetto di formazione obbligatoria.

CRITERI PER ATTRIBUZIONE DEI TITOLI:

Titoli accademici e di studio (art. 11)

(massimo punti 6)

Il titolo di studio ritenuto valido quale requisito di ammissione non verrà valutato.

Verranno altresì valutati soltanto i seguenti titoli di studio:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ Laurea magistrale Scienze Tecnico-diagnostiche | p. 2,000 x anno |
| ▪ Dottorato di ricerca attinente al profilo a concorso | p. 2,000 x anno |
| ▪ Master attinenti (primo e secondo livello) | p. 1,000 x anno |
| ▪ Master in coordinamento/management sanitario (primo e secondo livello) | p. 0,500 x anno |
| ▪ Altre lauree | N.V. |

Pubblicazioni e titoli scientifici (art. 11)

(massimo punti 3)

La commissione stabilisce che verranno valutati i singoli lavori prendendo in considerazione solamente le pubblicazioni edite a stampa su riviste indicizzate e/o impattate.

La commissione procederà alla valutazione con un punteggio globale attribuendo:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| ▪ Pubblicazioni/case report/lettere | p. 0,100 (cad) |
| ▪ Abstract/poster | p. 0,050 (cad) |

Curriculum formativo e professionale (art. 11)

(massimo punti 6)

La commissione fissa i seguenti criteri nel rispetto del limite di punteggio sopra individuato:

Attività libero professionale/borsa di studio e assegno di ricerca co.co.co/co.co.pro presso altre aziende del SSN ed altri enti pubblici in qualità di tecnico di radiologia o qualifica corrispondente p. 0,600 x anno.

Non verrà attribuito alcun punteggio ai periodi di attività svolti presso privati non accreditati o i periodi svolti tramite cooperative/ agenzie interinali anche se prestati presso enti pubblici o privati accreditati.

L'attività formativa verrà valutata nel seguente modo:

Corso di alta formazione universitaria attinenti al profilo a concorso	p. 1,000 cad.
Corsi di perfezionamento universitari attinenti al profilo a concorso	p. 0,200 cad.
Eventi formativi in qualità di relatore attinenti al profilo a concorso	p. 0,050 cad

Altri eventi formativi in qualità di uditore **non valutabili** in quanto oggetto di formazione obbligatoria.

In conformità al DPR 445/2000 si stabilisce inoltre che:

- per la valutazione dei titoli sarà presa in considerazione la documentazione prodotta in originale o in copia fotostatica accompagnata dalla relativa dichiarazione di atto notorio, attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445 del 2000 ovvero, autocertificate ai sensi del DPR 445/2000;
- in particolare, per eventuali periodi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, dall'autocertificazione dovranno emergere tutti gli elementi della tipologia del rapporto di lavoro necessari a determinarne il punteggio nonché le eventuali interruzioni del rapporto di impiego. Qualora nelle autocertificazioni di servizio non sia specificata, né risulti indirettamente dalla documentazione prodotta, la posizione funzionale o la qualifica nella quale il servizio è stato prestato, il servizio stesso non sarà valutato;
- nella documentazione relativa ai servizi, deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;